

VERBALE D'INTESA

***Integrazione e/o modifiche dell'Ipostesi di CCNI dell'Agenzia delle Dogane
sottoscritta il 26 giugno 2007***

I rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane e delle OO.SS. nazionali rappresentative:

Visto il CCNL relativo al personale del comparto Agenzie Fiscali per il quadriennio normativo 2002-2005 sottoscritto il 28 maggio 2004;

Visto il CCNL relativo al personale del comparto Agenzie Fiscali per il biennio economico 2004-2005 sottoscritto l'8 giugno 2006;

Visti gli articoli 4, 5, 84 e 85 del CCNL del 28 maggio 2004 riguardanti la contrattazione collettiva integrativa e i relativi tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo;

Vista l'Ipostesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'Agenzia delle Dogane, sottoscritta il 26 giugno 2007;

Tenuto conto che, ai sensi del sopraccitato articolo 5, comma 3, del CCNL del 28 maggio 2004, sono stati formulati taluni rilievi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sulla predetta Ipostesi di CCNI;

Verificata la congruità dei predetti rilievi e considerata la necessità di modificare il testo dell'Ipostesi di CCNI sottoscritta in data 26.06.2007.

CONCORDANO

Articolo 1. Campo di applicazione


- Ai commi 4 e 5 dopo le parole "pubbliche amministrazioni" l'inciso "di cui all'art. 2 comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001" è sostituito dal seguente: "di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. n. 165 del 2001".

Articolo 2. Durata e decorrenza

- Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa precisazione del presente CCNI."

- Al comma 4 è soppressa la frase: "Trascorsi i successivi venticinque giorni, detta ipotesi diventa efficace"



F. S. Celli



Articolo 12. Diritti sindacali

- Il comma 6 è sostituito come segue:

“6. Per i soggetti di cui agli artt. 5 e 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 che usufruiscono di periodi di distacco (ai sensi dell’art. 5 del CCNQ 7/8/98) e permessi (ai sensi degli artt. 8 e 11 del CCNQ 7/8/98) tali periodi sono equiparati, a tutti gli effetti, al servizio prestato nell’Amministrazione, ivi compresi i processi produttivi e di miglioramento dell’efficienza dell’Agenzia, nonché i processi di qualificazione e selezione del personale.”

Articolo 13. Costituzione e utilizzazione del Fondo

- Il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Nel Budget B, che individua il “Budget di produttività”, confluiranno complessivamente le risorse per finanziare:

- l’indennità di professionalità;
- l’indennità di produttività d’Ufficio e di apporto individuale.”

Articolo 14. Indennità di obiettivo istituzionale dell’Agenzia

- L’ “Indennità di obiettivo istituzionale dell’Agenzia” indicata all’articolo 14 dell’Ipotesi di CCNI è sostituita dall’ “Indennità di professionalità”, come segue “Articolo 14. Indennità di professionalità”

“Articolo 14. Indennità di professionalità

- “1. L’indennità di professionalità è connessa al conseguimento degli obiettivi complessivi dell’Agenzia ed è correlata alla professionalità espressa per il raggiungimento degli stessi, remunerando il particolare impegno richiesto ai dipendenti.
2. Tale indennità viene erogata sulla base dei criteri e dei coefficienti di determinazione dell’indennità di Amministrazione e viene corrisposta anche al personale di cui all’articolo 10 del CCNQ 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L’importo, sarà definito di anno in anno, in una apposita sessione negoziale a livello nazionale, sulla base delle risorse totali trasferite all’Agenzia a titolo di produttività (ex art. 3 della Convenzione e ex art. 3, c.165, L.350/2003).
4. Gli effetti economici dell’indennità di professionalità decorrono dal 1° gennaio 2008.”

Articolo 15. Indennità di produttività d’ufficio e apporto individuale

- Il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. L’indennità di produttività verrà erogata con le seguenti modalità:

- un acconto dell’importo della quota incentivante, pari a quanto stabilito annualmente nella Convenzione sottoscritta dal Direttore dell’Agenzia e il Ministro dell’economia e delle

finanze, verrà anticipato dall'Agenzia nell'anno di competenza in due rate, la prima entro il 31 luglio e la seconda entro il 30 novembre;

- il saldo, previa verifica dell'andamento dei risultati, sarà corrisposto entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di competenza.”

- All'articolo 15 si aggiungono i commi 8 e 9:

“8. All'importo destinato a remunerare l'indennità di produttività di cui al precedente comma 6, secondo alinea, si aggiunge una ulteriore somma che sarà definita nella prevista sessione negoziale di cui al comma 3, articolo 14.

9. L'apporto individuale alla produttività d'ufficio viene remunerato con risorse il cui importo complessivo a livello nazionale viene quantificato di anno in anno, nell'ambito della prevista sessione negoziale di cui al comma 3, articolo 14. Tale importo è stabilito nella misura del 10% delle risorse totali trasferite all'Agenzia a titolo di produttività (ex art. 3 della Convenzione e ex art. 3, c.165, L.350/2003). Con successivo accordo a livello nazionale, da stipularsi entro 90 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNI, le Parti individueranno, nel rispetto delle pari opportunità, i criteri di valutazione delle prestazioni individuali e le modalità di erogazione dei relativi importi. L'efficacia di tale istituto decorrerà dal 1° gennaio 2009 avvalendosi delle risorse economiche del Fondo 2009.

La fase di simulazione tecnica del sistema di valutazione verrà sviluppata nell'ultima parte dell'anno 2008.”

Articolo 16. Indennità di mobilità volontaria regionale in relazione all'attivazione degli Uffici delle Dogane

- L'articolo 16 è soppresso.

Articolo 17. Indennità di confine

- Al comma 2 la parola “rappresentative” è sostituita dalle seguenti: “firmatarie del CCNL”

Articolo 18. Indennità di disagio

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

- “1. E' corrisposta una indennità ai dipendenti in servizio presso gli Uffici individuati in base ai criteri definiti nella seguente griglia.

La griglia del “disagio” ha lo scopo di determinare -in base a specifici criteri evidenziati nella prima colonna - una scala di valori a cui associare in modo graduato il *quantum* dell'indennità di disagio ambientale.”

- Al comma 6 la parola “rappresentative” è sostituita dalle seguenti: “ firmatarie del CCNL”
- Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:
 7. Al personale, in servizio presso gli Uffici ubicati nei comuni con una popolazione di almeno 300.000 abitanti, è corrisposta una indennità di disagio ambientale atta a compensare le difficoltà negli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro dovuti al traffico urbano, alle distanze notevoli e ai trasporti non adeguati.
 8. L’importo della indennità di cui al precedente comma 7 è pari a 1,50 euro per ogni giorno di servizio effettivamente prestato.”

Articolo 19. Indennità di area metropolitana

- L’articolo 19 è soppresso.

Articolo 23. Posizioni organizzative

- Il comma 3 viene sostituito con il seguente:

“3. Le posizioni organizzative, i criteri di graduazione delle stesse e i relativi importi saranno definiti in un’apposita sessione di concertazione, da attivare entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del CCNI”

Articolo 24. Incarichi di responsabilità

- Il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. In una sessione negoziale da attivarsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione definitiva del CCNI, le Parti definiranno la diversa gradazione degli incarichi di responsabilità previsti dal comma 2.”

Articolo 26. Profili professionali

- Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I profili professionali sono indicati nell’allegato A del presente Verbale d’intesa, che costituisce parte integrante dell’Ipotesi di CCNI.

3. Le attività dei profili di cui al comma 2 verranno definite entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNI.”

Articolo 28. Diritto allo studio

- Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il Direttore dell’Area centrale personale e organizzazione per gli Uffici Centrali di Vertice, il direttore del SAISA ed i direttori regionali concedono, entro il 20 gennaio di ogni anno, a non più del 3% dei propri dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio dello stesso anno, anche in

aggiunta alle attività formative programmate dall'Agenzia, speciali permessi retribuiti, qualora vengano richiesti entro il 31 dicembre dell'anno precedente, per partecipare alle tipologie di corsi elencati nell'art. 48, comma 2, del CCNL Agenzie fiscali.”

- Il comma 8 è **soppresso**.

Articolo 29. Passaggio tra le aree e sviluppi economici all'interno delle aree

- Il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. In fase di prima applicazione del presente CCNI, le parti si impegnano ad avviare una procedura di passaggio tra le aree da bandire entro l'anno in corso, nel rispetto delle relazioni sindacali del sistema classificatorio, di cui all'art. 29, comma 1, lettera B) del CCNL del 28 maggio 2004.”

Articolo 30. Mobilità

- Al comma 2 dopo le parole “anche incentivata” è aggiunta la seguente frase “nell'ambito delle risorse previste nel Fondo, di cui all'art. 13 della presente Ipotesi di CCNI.”

Articolo 31. Clausola di salvaguardia

- Al comma 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

“1. Le eventuali somme non utilizzate per retribuire le indennità spettanti ai sensi del presente CCNI, nonché le eventuali ulteriori somme che affluiranno al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, andranno ad aggiungersi a quelle destinate per l'indennità di produttività d'ufficio.

Qualora gli stanziamenti previsti non dovessero risultare sufficienti per retribuire gli istituti del presente CCNI, nonché eventuali conguagli relativi ad anni precedenti, le somme necessarie saranno prelevate dall'indennità di produttività d'ufficio dell'anno di competenza”

Vengono inserite le seguenti dichiarazioni congiunte:

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le Parti concordano sull'opportunità di riconsiderare, entro la fine dell'anno, la struttura del sistema indennitario anche in vista della sottoscrizione del CCNI 2006/2009.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le Parti si impegnano a incontrarsi entro dodici mesi dalla sottoscrizione definitiva del CCNI, per verificare la coerenza e la congruità della struttura dei profili disegnata nello stesso CCNI.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le Parti si impegnano a riconsiderare l'attuale ripartizione delle somme provenienti dall'art.3, comma 165, della legge 350/2003 tra il personale dirigenziale e quello non dirigenziale.

Il contenuto dei summenzionati articoli modifica e/o sostituisce il contenuto dei medesimi articoli indicati nell'Ipotesi di CCNI dell'Agenzia delle Dogane, sottoscritta il 26 giugno 2007.

A seguito delle modifiche sopra descritte e della soppressione di alcuni articoli, l'indice dell'Ipotesi di CCNI relativamente al CAPO III, al CAPO IV e alle Disposizioni finali è modificato come segue:

■ CAPO III - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO

- Art. 13 Costituzione ed utilizzazione del Fondo
- Art. 14 Indennità di obiettivo istituzionale dell'Agenzia
- Art. 15 Indennità di produttività d'ufficio
- Art. 16 Indennità di confine
- Art. 17 Indennità di disagio
- Art. 18 Indennità di rischio
- Art. 19 Orario di servizio e Orario di lavoro
- Art. 20 Indennità connesse all'articolazione dell'orario di lavoro
- Art. 21 Posizioni organizzative
- Art. 22 Incarichi di responsabilità
- Art. 23 Attività particolarmente gravose

■ CAPO IV - SISTEMA CLASSIFICATORIO, FORMAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE E MOBILITA'

- Art. 24 Profili professionali
- Art. 25 Formazione
- Art. 26 Diritto allo studio
- Art. 27 Passaggio tra le aree e sviluppi economici all'interno delle aree
- Art. 28 Mobilità

▣ DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29 Clausola di salvaguardia
- Art. 30 Monitoraggio

▣ DICHIARAZIONI CONGIUNTE

Il presente Verbale d'intesa sarà sottoposto, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del vigente CCNL, al competente Organo di controllo.

per l'Agenzia delle Dogane

Antonio Pavia

per Comitato Pari Opportunità

P.P.V. Walter

per i rappresentanti delle OO.SS. nazionali

FP CGIL Antonio Pavia

CISL/FPS Stefano Salvi

UIL/PA Roberto

CONFSAL/SALFI Vittorio

FLP Vittorio

RDB/PI NON FIRMA

INTESA _____

PROFILI PROFESSIONALI

PRIMA AREA FUNZIONALE

Profilo precedente	Nuovo Profilo e Fascia Economica
<ul style="list-style-type: none"> • Addetto alle attrezzature e pulizia • Addetto alle lavorazioni • Addetto servizi ausiliari e di anticamera • Addetto servizi portineria e custodia • Ausiliario 	<p>Agente doganale ausiliario: Posizione iniziale F1</p>

VIC PA
PESLO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

F. D. C. P. H.
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FEDERAZIONE CONFASAL-SALFI

Salfi

SINDACATO AUTONOMO DEI LAVORATORI FINANZIARI



NOTA A VERBALE

Roma, 29.05.2008

LA CONFASAL-SALFI NON CONDIVIDE L'INDIVIDUAZIONE DI UN UNICO PROFILO PROFESSIONALE, NELLA TERZA AREA, PER LE MANSIONI AMMINISTRATIVO-TRIBUTARIE.

NON PUO' CONDIVIDERSI, IN PARTICOLARE, L'INDISTINTA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE, DIVISO IN SEI FASCE ECONOMICHE, TEORICAMENTE DISTINTABILI, IN BASE AD UNILATERALI DECISIONI DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO, A QUALUNQUE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELLA DECLARATORIA. VIENE, IN QUESTO MODO, ANNULLATA QUALUNQUE DISTINZIONE LEGATA ALLA RISTRIBUZIONE PERCORSIVA NONCHE' ALLE RESPONSABILITA' ASSUNTE OD ALLE LEGITTIME ASPETTATIVE DI CARRIERA.

LA CONFASAL-SALFI NON SOTTOSCRIVE LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA N°4 IN QUANTO NON OGGETTO DI TRATTATIVA ESCLUSIVA DEL TAVOLO DI TRATTATIVA ODIERNO.

LA CONFASAL-SALFI NON CONDIVIDE LA SOSTITUZIONE, AGLI ART 17 E 18 DELLA PAROLA "RAPPRESENTATIVE" CON LE PAROLE "FIRMATARIE DEL CCNL" IN QUANTO NON OGGETTO DI RILISVO DA PARTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI.

Manuello Ricci
Paola Vitti

LA SCRIVENTE C.S., PUR FIRMANDO IL PRESENTE VERBALE IN QUANTO SENSIBILMENTE MIGLIORATI RISPETTO ALLA PRELIESSA, TOTALMENTE PRIVA AI CONTENUTI, DEL 26 GIUGNO 2007, SIGHATTA IL MALCOSTO ACCOGLIMENTO DI ALCUNE RICHIESTE FATTE DALLA FLP FINANZE.

IN PARTICOLARE NON PRESUMENDO INVESTIRI ALL'INTERNO DEI PROPRI PROFESSIONALI PONE UN PROBLEMA DI ECCESSIVA FLESSIBILITA' ED APRE, POTENZIALMENTE, UNA ~~ENUNZIATA~~ QUESTIONE RELATIVA AL RITORNO SU MONTO ~~DELLA~~ ~~MANTENIMENTO~~ ~~DELLA~~ DELLA PROFESSIONALITA' ACQUISITA DAI LAVORATORI DOGANALI.

ROMA, 29 MAGGIO 2008

P. IL COORDINAMENTO NAZIONALE
FLP FINANZE



DICHIARAZIONE A VERBALE

La CISL FP sottoscrive l'integrazione
del CCNI di Apennina non condividendo
l'insediamento nel profilo di terza
Area nominato "Funzionario Dipendente",
del personale CFL assunto come "Chirurgo"
al quale non è stata chiesta l'iscrizione
all'Albo, personale che invece sarebbe
dovuto essere assegnato al profilo
di "Chirurgo".

Roma 29.5.08